Ordinanza 15 dicembre 2017, n. 45

Allegato

Addendum alla Convenzione del 6 dicembre 2016 tra il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 ed Invitalia per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

Tra

il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017, on. Paola De Micheli, nata a Piacenza, il 1° settembre 1973, (di seguito, il Commissario straordinario)

e

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (di seguito, Invitalia) con sede legale in Roma, via Calabria n. 46 (c.f. e p. IVA n. 05678721001), in persona dell'Amministratore delegato, dott. Domenico Arcuri, nato a Melito Porto Salvo (RC), il 10 luglio 1963.

Premesso:

- che in data 6 dicembre 2016 è stata stipulata tra il Commissario straordinario ed Invitalia una Convenzione per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria (di seguito, la Convenzione);
- che, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione, «Invitalia individua 80 unità di personale, destinate allo svolgimento dell'attività di tipo organizzativo, amministrativo-contabile e tecnico-ingegneristico da rendere disponibile presso la struttura commissariale»;
- che dette unità integrano, ai sensi dell'*art. 50, comma 3, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189* (3), convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, la dotazione di personale assegnata al Commissario per la costituzione della relativa struttura;
- che l'evolversi delle attività commissariali ai fini degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni colpite dagli eventi sismici anzidetti ha evidenziato la necessità di incrementare ulteriormente i compiti della Struttura commissariale rispetto a quelli di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile già oggetto della Convenzione;

- che, alla luce delle mutate esigenze, manifestate anche dagli Uffici speciali della ricostruzione (di seguito, *USR)*, ai quali la Struttura commissariale ha assegnato parte delle unità di personale fornite da Invitalia, è emersa, altresì, la necessità di impegnare risorse con competenze tecniche specifiche e comprovata esperienza nei settori d'interesse per le attività finalizzate a fronteggiare le esigenze del territorio colpito dagli eventi sismici;
- che, a seguito di sopraggiunte necessità, con nota del Commissario del 23 marzo 2017 - CGRTS 0009460 P-4.32.3 - è stata richiesta la rimodulazione delle risorse previste mediante sostituzione di una risorsa pubblico ministero con 3 risorse Senior Professional;
- che con nota PEC del 14 luglio 2017 - CGRTS 0016875 A- Invitalia ha proposto di modificare l'art. 7 della vigente Convenzione introducendo una rendicontazione semestrale delle spese sostenute «non solo al fine di intervenire tempestivamente laddove si rilevassero andamenti anomali, in particolare su talune tipologie di spese, ma anche per consentire alla committenza un monitoraggio puntuale sia delle attività che dei costi ad esse riferiti»;
- che, alla luce di quanto precede, il Commissario straordinario e Invitalia (di seguito, congiuntamente, le Parti) addivengono alla stipulazione del presente *addendum* alla Convenzione (di seguito, l'Addendum) al fine di apportare alla Convenzione le opportune modifiche che la rendano maggiormente aderente all'evolversi delle attività svolte dal personale di Invitalia assegnato alla Struttura Commissariale e agli USR.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

Articolo 2
Oggetto dell'Addendum

1. Il presente Addendum è da leggersi e interpretarsi anche alla luce della Convenzione, e viceversa, restando inteso che sono fatte salve, e rimangono pertanto applicabili, tutte le clausole contemplate dalla Convenzione, nel limite in cui esse non siano espressamente modificate od emendate ai sensi del presente Addendum.

2. Ai sensi del presente Addendum alla Convenzione:

a) viene convenuta l'applicazione di un ulteriore livello e profilo rendicontativo più confacente alla tipologia di attività svolta per la Struttura commissariale dal personale di Invitalia assegnato alla Struttura stessa. Detto livello rendicontativo denominato «Senior Professional (ESP)» è contemplato nell'Allegato A-BIS «Nuovo Quadro Economico» e nell'Allegato B-BIS «Nuovo disciplinare di rendicontazione» a corredo del presente Addendum;

b) vengono introdotte specifiche ulteriori voci di costo, contemplate nel summenzionato Allegato B-BIS «Nuovo disciplinare di rendicontazione». L'Allegato B-BIS: «Nuovo disciplinare di rendicontazione» tiene, pertanto, conto di voci di costo, ivi puntualmente indicate, afferenti tipologie di spese che potranno essere sostenute da Invitalia per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni specialistiche funzionali o strumentali alle attività prestate dal personale di Invitalia assegnato alla Struttura commissariale. I suddetti beni, servizi e prestazioni vengono acquisiti da Invitalia;

c) nel pieno rispetto della normativa vigente applicabile in materia. I costi rinvenienti da detti acquisti potranno essere oggetto di rendicontazione solo se provvisti di autorizzazione dei competenti organi della Struttura commissariale;

d) vengono, in particolare, valorizzate, all'interno della categoria «Altre voci di costo» di cui alla lettera b) che precede, le Spese di missione e trasferte al fine di tener conto dell'intensivo impiego in trasferta del personale di Invitalia impegnato negli USR o presso la Struttura commissariale centrale;

e) viene modificata la tariffa riferita al «Personale di livello operativo (JP)» per consentire l'adeguamento della tariffa utilizzata al costo aziendale per il personale di Invitalia inquadrato al profilo IV livello, previsto dal CCNL di Invitalia in corso di rinnovo per il triennio 2017-2019. Tale modifica è recepita nel summenzionato Allegato A -BIS «Nuovo Quadro Economico»;

f) l'art. 7 della Convenzione, rubricato «Rendicontazione e verifica delle prestazioni», è sostituito dall'articolo di seguito riportato:

«Art. 7 (Rendicontazione e verifica delle prestazioni). - 1. La rendicontazione dei costi e la verifica delle prestazioni viene effettuata al termine di ogni semestre, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno. A tal fine entro i tre mesi successivi al termine di ogni semestre, Invitalia trasmette al Commissario straordinario una relazione illustrativa dell'attività svolta nel semestre precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti in applicazione del disciplinare di rendicontazione, costituente l'allegato B alla presente convenzione.

2. Per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017 Invitalia trasmette al Commissario straordinario la relazione illustrativa dell'attività svolta, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti, entro il 31 dicembre 2017.

3. Al fine di verificare l'attività svolta, il commissario straordinario con proprio provvedimento, individua la struttura deputata alla verifica della relazione e del rendiconto di cui al presente articolo, da effettuarsi entro trenta giorni dall'invio della documentazione da parte di Invitalia»;

g) l'art. 9 della Convenzione, rubricato «Responsabilità», è sostituito dall'articolo di seguito;

h) riportato:

«Art. 9 (Responsabilità). - 1. Invitalia assicura, tramite i propri dipendenti ed il personale da essa individuato ai sensi dell'art. 4, l'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 3 del presente art. 9, Invitalia è responsabile nei confronti del Commissario straordinario e di ogni terzo degli eventuali pregiudizi derivanti dall'operato del proprio personale, ivi compreso quello individuato secondo le modalità di cui al precedente art. 4, paragrafo 2.

3. Nel caso in cui ai dipendenti e al personale di cui al precedente paragrafo 2 del presente art. 9, assegnato, ai sensi della Convenzione, da Invitalia alla Struttura commissariale centrale o agli USR, vengano conferiti da queste ultime, o dal Commissario straordinario, ai sensi dell'*art. 6, comma 2, dell'Ordinanza commissariale del 16 gennaio 2017, n. 14*, così come modificata dall'*art. 4, comma 1, lettera a), dell'Ordinanza commissariale del 3 aprile 2017, n. 18*, incarichi di Responsabile unico del procedimento, di Direttore dell'esecuzione del contratto o di Direttore dei Lavori, di Direttore operativo, nonché di Ispettore di cantiere, la responsabilità dell'operato di detti dipendenti o del personale di Invitalia, nei confronti del Commissario straordinario e di ogni terzo ricade

esclusivamente sul soggetto che ha conferito l'incarico, per tale intendendosi la stessa Struttura commissariale centrale o i singoli USR».

Articolo 3
Sostituzione degli allegati della Convenzione

1. L'Allegato A - «Quadro Economico» della Convenzione è sostituito integralmente dall'Allegato A-BIS - «Nuovo Quadro Economico» al presente Addendum. A tale riguardo, il Commissario straordinario ed Invitalia convengono di valutare congiuntamente, entro la data del 31 dicembre 2017, eventuali rimodulazioni del suddetto «Nuovo Quadro Economico» che dovessero rendersi necessarie alla luce dell'andamento delle attività prestate da Invitalia ai sensi della Convenzione.

2. L'Allegato B - «Disciplinare di rendicontazione» della Convenzione è sostituito integralmente dall'Allegato B-BIS - «Nuovo Disciplinare di rendicontazione» al presente Addendum.

Articolo 4
Contenzioso e foro competente

Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, il Commissario straordinario ed Invitalia convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento della Convenzione e del presente Addendum sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Articolo 5
Trattamento dei dati

1. Ai sensi e per gli effetti dell'*art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* e ss.mm.ii., si informa che anche i dati personali raccolti nell'ambito del presente Addendum verranno trattati al solo fine dell'affidamento dell'incarico.

2. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Articolo 6
Efficacia

1. Il presente Addendum, perfezionato con la firma delle Parti come sopra identificate, è efficace e produttivo di effetti in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli *articoli 33 del decreto-legge n. 189/2016* e *27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340* e ss.mm.

2. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dal *decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177* recante «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'*art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69*», dal *regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo* e del Consiglio, e dalla determinazione commissariale DigitPA n. 69/2010.